

Il nuovo diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Il nuovo diritto societario è entrato in vigore l'**1 gennaio 2004**.

L'impianto normativo sul quale si reggeva il precedente ordinamento societario risaliva sostanzialmente al 1942: esso è stato ritenuto non corrispondere più né alle esigenze attuali della realtà sociale del nostro Paese, né adeguato a reggere il confronto con gli ordinamenti degli altri Paesi dell'Unione europea.

Per rendere compatibili le forme di *governance* adottabili nel nostro Paese con quelle già in vigore in altri Paesi dell'Unione europea, oltre al **sistema tradizionale**, sono stati introdotti per le SPA i sistemi **dualistico** e **monistico**. I tre diversi sistemi di *governance* sono schematicamente illustrati nelle schede allegate.

L'ordinamento societario risulta modificato in profondità. Esso è infatti caratterizzato dai seguenti aspetti:

- l'**autonomia privata** viene molto ampliata per consentire alla compagine sociale di strutturare la propria società in conformità alle proprie specifiche esigenze e finalità
- la **flessibilità** nell'adozione della forma di *governance* preferita
- la **semplificazione** degli **adempimenti** e delle **modalità** di funzionamento degli organi sociali
- la **trasparenza** delle informazioni finanziarie e delle **modalità di conduzione** dell'impresa
- la possibilità accedere ai **mercati dei capitali** con modalità più articolate

In particolare, la disciplina delle **SRL** risulta - a differenza dall'ordinamento precedente - **autonoma** da quella delle SPA. Essa è principalmente destinata alle imprese meno rilevanti, sul piano sociale, ed è - di conseguenza - caratterizzata da un'autonomia privata ancora più ampia di quella prevista per le SPA. Quale effetto di tale flessibilità nello strutturare le funzioni degli organi sociali ed i loro rapporti reciproci e con i soci vi è la possibilità di approssimare il proprio sistema ai sistemi di *governance* dualistico e monistico delle SPA, anche se non previsti per le SRL.

Gli **adeguamenti degli statuti sociali** attualmente in vigore che si rendono obbligatori perché in **contrasto** con la nuova disciplina devono essere effettuati non oltre il **30 settembre 2004**.

Senza entrare nei dettagli della nuova disciplina, per quanto riguarda il **controllo sulla gestione** e il **controllo contabile**, essi sono stati più puntualmente precisati, come segue:

Controllo sulla gestione (art. 2403 c.c.):

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento

Verrà esercitato istituzionalmente dal **collegio sindacale** nel sistema tradizionale per le SPA e le SRL.

Controllo contabile (art. 2409-ter c.c.)

- verifica della regolare tenuta delle scritture contabili al fine di assicurare la correttezza dell'informazione relativa alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, indispensabile per i soci e i terzi

Verrà esercitato istituzionalmente da un **revisore contabile o da una società di revisione** nel sistema tradizionale, per le SPA (salvo eccezioni) e dal collegio sindacale, per le SRL.

In sintesi:

I contenuti del **controllo sulla gestione** sono equivalenti in tutti e tre i sistemi poiché tutte le norme previste per il sistema tradizionale fungono da disciplina di riferimento anche per gli altri sistemi:

- tradizionale (art. 2403 c.c.), per il **collegio sindacale**
- dualistico (art. 2409-terdecies, lett. c), per il **consiglio di sorveglianza**
- monistico (art. 2409-octiesdecies, comma 5, lett. b), per il **comitato per il controllo della gestione**

I contenuti del **controllo contabile** sono equivalenti in tutti e tre i sistemi:

- tradizionale (art. 2409-ter c.c.), per il **revisore contabile o la società di revisione**, nonché per il **collegio sindacale** nei casi previsti (art. 2409-bis, comma 3, c.c.) (v. sotto)
- dualistico (art. 2409-terdecies, lett. c), per il **revisore contabile o la società di revisione** (art. 2409-terquiesdecies)
- monistico (art. 2409-octiesdecies, comma 5, lett. b), per il), per il **revisore contabile o la società di revisione** (art. 2409-noviesdecies, comma 2)

In particolare, e alternativamente:

SPA

Il **controllo contabile** può essere esercitato dal **collegio sindacale** se (art. 2409-bis, comma 3, c.c.):

- la SPA non ricorre al mercato per il **capitale di rischio** e non redige il **bilancio consolidato**; e
- lo **statuto sociale** prevede che il controllo contabile sia esercitato dal **collegio sindacale**

SRL

Il **controllo sulla gestione e il controllo contabile** sono istituzionalmente affidati al **collegio sindacale** e sono obbligatori quando (art. 2477 c.c.):

- il capitale sociale è superiore al minimo previsto per le Spa di €120.000; o
- per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti tre parametri dimensionali:
 - o attivo di €3.125.000
 - o ricavi di €6.250.000
 - o n. 50 dipendenti

Gli **adeguamenti degli statuti sociali**, attualmente in vigore, per renderli compatibili con quanto previsto dall'attuale disciplina in materia di controllo sulla gestione e di controllo contabile e con quanto ritenuto preferibile nelle circostanze specifiche dai soci devono essere adottati non oltre la data del **30 settembre 2004**.

Per quanto riguarda il **bilancio d'esercizio**, l'innovazione più significativa – in attesa dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS dal 2005 - è rappresentata dall'affrancamento dalla c.d. *dipendenza invertita* rispetto alla **disciplina fiscale**: non sarà più consentito infatti (v. art. 2426, u.c. e art. 2427, n. 14 aboliti) rilevare nel bilancio d'esercizio valori giustificati esclusivamente da norme fiscali.

E' stato inoltre ampliato il contenuto della informativa integrativa (Nota integrativa e Relazione sulla gestione).

Le nuove disposizioni sul bilancio d'esercizio entrano in vigore per i **bilanci chiusi dopo il 30 settembre 2004**. I bilanci chiusi fra l'1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti, alternativamente, secondo le vecchie regole ovvero le nuove.

Allegati

10 febbraio 2004

04PortDoing02

C.C.
SISTEMA TRADIZIONALE
SPA SRL

